



Agenzia per la Coesione Territoriale

**Riunione Annuale di Riesame
tra la Commissione Europea e le Autorità
di Gestione dei PO FESR e FSE 2014 -2020**

Ostuni (BR) 23-25 novembre 2016

Chiusura 2007-2013

Strumenti di ingegneria finanziaria: spesa ammissibile alla chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 per i Fondi di garanzia

Strumenti di ingegneria finanziaria: spesa ammissibile alla chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 per i Fondi di garanzia

In base a quanto disposto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n.1083/2006 *“alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:*

[..]c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia. [..]”.

- Gli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati con decisione C(2015) 2771 del 30 aprile 2015 hanno tuttavia ipotizzato un'interpretazione della predetta disposizione non conforme al dato testuale, assumendo che per i fondi di garanzia l'importo delle spese ammissibili sia pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie, richiamando inoltre l'applicazione delle disposizioni sulle garanzie di cui al paragrafo 4.1 della nota COCOF 10/0014/05.
- Sulla base di tali orientamenti, la Commissione Europea, sembrerebbe sostenere la posizione che la spesa ammissibile a chiusura dei programmi operativi sia pari agli importi prudenzialmente accantonati per fare fronte alle insolvenze previste (i.e. valore delle garanzie e valore degli importi impegnati come garanzie).
- La Commissione, in particolare, ritenendo di interpretare correttamente il principio di “sana gestione finanziaria”, richiede l'applicazione delle buone pratiche di mercato che comporta la valutazione dei rischi e i conseguenti accantonamenti secondo la prassi adoperata dagli intermediari finanziari.

La posizione italiana

A chiusura dei programmi operativi, la spesa ammissibile nel caso dei fondi di garanzia è pari al totale degli importi impegnati come garanzie, come stabilito testualmente dall'art. 78.

Argomentazioni

1. gli orientamenti e la nota COCOF non tengono conto di quanto stabilito dal regolamento;
2. il legislatore comunitario nel definire le disposizioni sull'ammissibilità della spesa per i fondi di garanzia del regolamento (CE) n.1083/2006, ha volutamente introdotto una modifica rispetto a quanto era, invece, previsto nel regolamento (CE) n.1685/2000 per il periodo di programmazione 2000-2006 non prendendo, quindi, in considerazione la valutazione indipendente sugli importi versati necessari a coprire il valore delle garanzie fornite;

La posizione italiana

Argomentazioni

3. le suddette indicazioni sull'ammissibilità delle spese - che sono state introdotte con la nota COCOF prima citata - sono intervenute a metà del ciclo programmatico, non consentendo alle AdG che avevano già effettuato le scelte di investimento di indirizzare, eventualmente, le risorse comunitarie verso altre misure con maggiore intensità di aiuto (i.e. sovvenzioni);
4. considerato che gli strumenti finanziari intervengono in situazioni di fallimenti di mercato o in condizioni di investimento sub-ottimali, appare irrazionale chiedere alle Autorità di Gestione di adeguarsi alla *“buone pratiche (di mercato)”* effettuando una valutazione dei rischi con i conseguenti accantonamenti in linea con quelli effettuati da un operatore di mercato;

La posizione italiana

Argomentazioni

5. le Autorità di Gestione, al termine del periodo di programmazione, garantirebbero il rispetto del principio di sana gestione finanziaria sia tramite il “riutilizzo delle risorse” così come previsto dall’articolo 78, paragrafo 7 del regolamento (CE) n.1083/2006, sia grazie alla migliore efficienza, in termini di rotatività, dello strumento “fondo di garanzia” rispetto alle classiche “sovvenzioni”.

**Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2016
della Corte dei conti europea dal titolo**

**"L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili
del periodo di programmazione 2007-2013"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

.....

.....

23) INVITA

**a) la Commissione a evitare interpretazioni retroattive del
quadro legislativo per quanto riguarda i concetti di costi di gestione e
di remunerazione basata sui risultati, il calcolo dell'effetto
moltiplicatore e dei massimali per le spese ammissibili;**